

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3146 del 29/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per officina riparazione macchine agricole ed industriali sita in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3283 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per officina riparazione macchine agricole ed industriali sita in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/01/2025 come integrata in data 07/02/2025 ed in data 14/02/2025, acquisita ai Prot. Unione 3389-5117-6252 e da Arpae ai PG/2025/18806-24948-29860, dall'**Impresa Individuale OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO** con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per officina riparazione macchine agricole ed industriali sita in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la nota Prot. Unione 9246 del 03/03/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/40504, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 18/03/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 12111 e da Arpae al PG/2025/53153;

Visto che in relazione all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 21442 del 13/02/2025, acquisita al PG/2025/28208, il Comune di Cesena ha espresso il seguente parere: "*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 01/AUA/2025, con allegata una Relazione Acustica, datata 7 febbraio 2025 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.).*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sotto elencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Benestare Prot. Com.le 77384 del 27/05/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/97898, a firma del Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO** (P.IVA 03102890401) con sede legale in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125, per officina riparazione macchine agricole ed industriali sita in Comune di Cesena, Via Vicinale San Giorgio n. 3125.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica, datata 7 febbraio 2025.*
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 28/01/2025 (Prot. Com.le 14250 del 30/01/2025) e le s.m.i., intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 41484 del 16/05/2025, acquisito al Prot. com.le 73452 del 21/05/2025, nelle cui premesse è evidenziato quanto segue: "Preso atto del fatto che la ditta è in possesso di una macchina lava-pezzi e che nella platea esterna coperta viene eseguito solo il risciacquo degli stessi";

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	OFFICINA ALTINI DI ALTINI RENZO
Ubicazione dell'insediamento	VIA SAN GIORGIO 3125 – CESENA (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Officina riparazioni macchine agricole
Portata massima autorizzata	30 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore statico
Fognatura nera "tipo A"	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera “tipo A” e per l’immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via San Giorgio, secondo lo schema fognario allegato:

1. il Titolare dello scarico deve:

- a. effettuare un’adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- b. rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 41484 del 16/05/2025 sotto riportate;
- c. regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- d. osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- e. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- f. dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;
- g. dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di ogni diversa destinazione dell’insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame dell’autorizzazione;

2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora il presente benessere decadesse di validità, se restano immutate le condizioni della rete meteorica, rimarrà in corso la validità del benessere allo scarico delle acque meteoriche.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

- 1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **risciacquo pezzi meccanici in platea esterna coperta**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei residui oleosi derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione della macchina lava-pezzi, che andranno smaltiti ai sensi della normativa vigente.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all’interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - disoleatore statico 3,1 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente ALLEGATO per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.